

## PIANO OPERATIVO e PIANO STRUTTURALE

### ALLEGATO AL REGISTRO DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana con un'unica nota del "Settore Sistemi informativi e Pianificazione del territorio", ha trasmesso il proprio contributo tecnico, fornendo in forma di raccolta, anche i diversi contributi predisposti da altri Settori regionali. In particolare:

#### *Contributi al Piano Strutturale.*

- Contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Contributo del Settore Tutela della Natura e del Mare
- Contributo del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico
- Contributo del Settore Autorità di gestione FEASR.
- Contributo del Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, risorse idriche. Cambiamenti climatici
- Contributo del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico A e B
- Contributo del Settore Turismo, Commercio e Servizi

#### *Contributi al Piano Operativo.*

- Contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Contributo del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico
- Contributo del Settore Autorità di gestione FEASR.
- Contributo del Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, risorse idriche. Cambiamenti climatici
- Contributo del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico A e B
- Contributo del Settore Turismo, Commercio e Servizi

#### *Contributi al Piano Strutturale e al Piano Operativo.*

- Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio – Contributo al PS (A)
- Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio – Contributo al PO (B)
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale
- Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
- Settore Logistica e Cave
- Contributo del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore A e B

Seppure trattasi di contributi di natura tecnica, nello spirito di assicurare la massima collaborazione interistituzionale, di seguito secondo l'elenco precedentemente indicato, sono definite le conseguenti determinazioni da assumere, ai fini dell'approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo, da assumere nella forma e al pari delle "controdeduzioni" alle osservazioni.

### **CONTRIBUTI AL PIANO STRUTTURALE**

#### **Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio**

In riferimento a quanto evidenziato dal contributo in relazione alla ricognizione delle aree boscate si rappresenta che il documento denominato "Analisi delle strutture ecosistemiche e agroforestali", seppure riferito ad una indagine di dettaglio sulle componenti evidenziate, non contiene in forma esaustiva tutti gli elementi ricognitivi di cui all'Elaborato 7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice) del PIT/PPR. Si ritiene pertanto di escludere che gli elaborati di Quadro conoscitivo (Tavole "QC. 9a" e "QC. 9B") possano proporre una specifica "ricognizione" dei vincoli di cui all'ex art. 142 del Codice. Per tali motivi e a chiarimento di eventuali erronee interpretazioni circa i contenuti dei sudetti elaborati, si propone di modificare le suddette Tavole "QC. 9a" e "QC. 9b" eliminando tra i contenuti il tematismo denominato "Ricognizione delle aree boscate" (CIC 31) lasciando quindi il solo tematismo proposto dal PIT/PPR. Per le stesse argomentazioni si propone inoltre di modificare l'art. 13 comma 6 della Disciplina di piano del PS chiarendo la validità (meramente indicativa) delle analisi condotte

per il quadro conoscitivo dello stesso PS.

In riferimento ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell'art.142, comma 2 del Codice, si propone di procedere all'integrazione degli elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.7 Principali vincoli e determinazioni progettuali sovraordinati" (7a Quadrante Nord – 7b Quadrante sud)", inserendo l'indicazione delle suddette aree escludenti sulla base di una attenta lettura degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di riferimento indicata dal Codice.

#### **Settore Tutela della Natura e del Mare**

Preso atto di quanto confermato in ordine alla non necessità di attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, nonché della completezza ed esaustività dei contenuti del Rapporto Ambientale di VAS e delle analisi concernenti le aree di collegamento ecologico-funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali della Rete Ecologica regionale, si ritiene di dover in ogni caso considerare gli elementi di potenziale criticità evidenziati in ordine ad alcune previsioni del PS. Secondo quanto suggerito dallo stesso contributo si propone quindi di integrare la Disciplina di piano del PS ed in particolare l'art. 30, introducendo uno specifico comma che contenga le misure ed indicazioni di mitigazione finalizzate a salvaguardare l'integrità di varchi e corridoi di connettività ambientale. In forma complementare si ritiene di richiamare l'applicazione delle suddette misure ed indicazioni per l'attuazione di alcune previsioni del PO, introducendo il riferimento nelle singole schede – norma di alcune previsioni di trasformazione che possono avere potenziali interferenze con i fattori di criticità precedentemente richiamati.

#### **Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico**

Nel prendere atto del contributo inviato, in termini meramente riferibili al quadro conoscitivo e al corrispondente quadro normativo, si rimanda al procedimento di VAS per le eventuali determinazioni conseguenti.

#### **Settore Autorità di gestione e FESR**

Nel condividere il contributo inviato, si propone di modificare l'art. 23 della Disciplina di piano del PS secondo le indicazioni dallo stesso formulate, in riferimento alla possibilità di presentazione del PAPMAA da parte dell'impresa agricola.

#### **Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, ricordando esclusivamente l'obbligo del rispetto della LR 39/2000 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003.

#### **Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico A e B**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, salvo segnalare eventuali finanziamenti erogati a favore del Comune di Crespina Lorenzana.

#### **Settore Turismo, Commercio e Servizi**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi.

### **CONTRIBUTI AL PIANO OPERATIVO**

#### **Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio**

Richiamando le determinazioni formulate per il contributo trasmesso dallo stesso settore al Piano Strutturale

e le relative proposte di modifica agli elaborati di quadro conoscitivo e di quadro propositivo dello stesso PS, per il PO non vi sono di conseguenza elementi o problematiche da considerare.

#### **Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico**

Nel prendere atto del contributo inviato, in termini meramente riferibili al quadro conoscitivo e al corrispondente quadro normativo, si rimanda al procedimento di VAS per le eventuali determinazioni conseguenti.

#### **Settore Autorità di gestione e FESR**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, salvo segnalare eventuali finanziamenti erogati a favore del Comune di Crespina Lorenzana.

#### **Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, ricordando esclusivamente l'obbligo del rispetto della LR 39/2000 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003.

#### **Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico A e B**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, salvo segnalare eventuali finanziamenti erogati a favore del Comune di Crespina Lorenzana.

#### **Settore Turismo, Commercio e Servizi**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi.

### **CONTRIBUTI AL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO**

#### **Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio – Contributo al PS (A)**

Nel prendere atto del contributo inviato in ordine alla disciplina di PO si propongono le seguenti determinazioni secondo i punti elenco indicati dallo scrivente servizio regionale.

**A.1.** In riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alla perimetrazione del "territorio urbanizzato" di cui al punto A.1.1 del PS, nel rappresentare che la definizione del territorio urbanizzato è stata condivisa con la Regione Toscana già in sede di "Conferenza di copianificazione" mediante la predisposizione di apposta cartografia di supporto all'istruttoria delle previsioni esterne allo stesso perimetro ed elaborata considerando le apposite indagini di quadro conoscitivo (uso del suolo, vegetazione, assetto insediativo ed infrastrutturale, stato di attuazione del RU vigente, ecc.) e la conseguente definizione della ricognizione del Patrimonio territoriale" comunale e dei "Morfotipi" delle Invarianti Strutturali del PIT-PPR, declinati e dettagliati alla scala comunale, si evidenzia quanto segue:

- In riferimento al punto A.1.1. Le zone indicate, con specifico riferimento a via Gioielli e Podere il Pozzo, costituiscono territorio urbanizzato anche in ragione delle previsioni del Ru vigente in corso di attuazione (PdC già rilasciati), la cui consistenza urbanistica ed edilizia non risulta ancora evidentemente identificabile nella CTR come nelle ortofoto, essendo gli interventi in corso di esecuzione. Si evidenzia inoltre che i caratteri di ruralità di alcune aree poste all'interno del perimetro sono riconosciute dal PS mediante l'identificazione di specifiche "Aree agricole intercluse" (ai sensi dell'art. 4 c. 5 lett. a) della LR 65/2014);
- In riferimento al punto A.1.2. Le aree indicate lungo via A. Moro sono propriamente aree pertinenziali ed accessorie, in termini funzionali e morfotipologici, agli insediamenti esistenti dislocati sulla medesima viabilità; l'area in loc. Tripalle è un'area già insediata e allo stato attuale degradata (ex impianto sportivo)

destinata pertanto dal PS a previsioni di rigenerazione e riqualificazione; L'area adiacente a P.zza Cammeo - seppure apparentemente costituita da prevalenti spazi aperti – comprende diversi manufatti e strutture (anche degradate o in abbandono) che nell'attestare la qualificazione quali aree effettivamente insediate richiedono la necessità di poter intervenire con previsioni di recupero e riqualificazione del margine. A parziale accoglimento di tale contributo si ritiene di modificare la cartografia del Quadro propositivo (QP.2b) del PS individuando la suddetta area tra i "Contesti degradati, dequalificati e inutilizzati di rinnovo o rigenerazione urbana".

In riferimento al punto A.1.2 si prende atto di quanto confermato dallo scrivente servizio regionale.

**A.2.** Per le peculiari caratteristiche territoriali che qualificano il territorio di Crespina Lorenzana, come specificatamente argomentato nelle indagini concernenti il territorio rurale contenute nel quadro conoscitivo, non si ritiene necessaria l'individuazione di specifici ambiti di pertinenza dei nuclei rurali storici. Analogamente per gli ambiti periurbani.

**A.3.** Come peraltro riscontrato dalla stessa nota del servizio le analisi demografiche del PS riscontrano una stabilità degli andamenti demografici comunali, tale evidenza si rispecchia infatti in un dimensionamento evidentemente ridotto delle nuove previsioni residenziali (anche al netto dei residui previsionali ereditati dai previgenti strumenti urbanistici): Tuttavia è altrettanto evidente che non sussiste correlazione logica e funzionale tra andamento demografico e nuove previsioni di natura produttiva che dipendono da altre variabili bili economiche e sociali connesse con le prospettive e gli scenari di sviluppo sostenibile comunale. A tale riguardo è inoltre da segnalare che nel caso delle destinazioni produttive, non sussistono alternative di riuso del patrimonio edilizio esistente, essendo le attuali aree artigianali (Lavoria, Laura e Volpaia) complessivamente utilizzate. Resta pertanto la necessità che il PS individui un dimensionamento confacente alle prospettive di ampliamento e sviluppo dei suddetti insediamenti, anche in considerazione della propizia e confacente dislocazione in relazione al sistema infrastrutturale regionale e provinciale.

Nel condividere invece la necessità di indicare un limite alle capacità di programmazione del primo PO, in ragione di una graduale attuazione delle previsioni del PS si richiama quanto già disposto all'art. 28 C.4 della Disciplina di piano che prevede il contenimento delle previsioni di "nuova edificazione" del primo PO nei limiti del 70% del dimensionamento del PS.

Si segnala infine che, contrariamente a quanto indicato nel contributo, la tabella del dimensionamento complessivo del PS riportata in appendice alla Disciplina di piano, distingue opportunamente il dimensionamento riferito al territorio urbanizzato rispetto a quello del territorio rurale, articolandolo inoltre per singole UTOE. Al fine di una migliore lettura dei dati complessivi, si propone comunque di modificare la tabella riportata all'Appendice B alla Disciplina di piano inserendo anche i dati distinti tra territorio urbanizzato e territorio rurale in termini complessivi.

**A.4.** In relazione a quanto evidenziato con il contributo, si precisa che la Disciplina di piano del PS, in ragione di quanto emerso con le indagini di Quadro conoscitivo, non prevede specifiche indicazioni circa il soddisfacimento di Edilizia residenziale pubblica o sociale.

**A.5.** Nel concordare con quanto indicato dal contributo, si propone di introdurre le necessarie modifiche ed integrazioni all'Appendice A alla Disciplina di piano del PS, in coerenza con i contenuti del verbale della Conferenza di Copianificazione, distinguendo tuttavia tra contenuti propri del PO e contenuti del PS.

## **Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio – Contributo al PO (B)**

Nel prendere atto del contributo inviato in ordine alla disciplina di PO si propongono le seguenti determinazioni secondo i punti elenco indicati dallo scrivente servizio regionale.

**B.1** In riferimento alla verifica effettuata in ordine alla possibilità che alcune previsioni di trasformazione ricadano all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico (B.1.1) si propone di integrare le schede – norma laddove non siano presenti le relative indicazioni in relazione alle specifiche categorie di bene paesaggistico interessata. In merito alla richiesta di inserire uno schema distributivo (B.1.2) con indicazione della localizzazione delle diverse tipologie di trasformazione, si evidenzia che detta elaborazione è già

presente in ogni singola scheda - norma, salvo i casi in cui la tipologia di intervento non determini effetti di natura localizzativa, ovvero sia soggetta ad un preventivo strumento urbanistico attuativo. In merito alle previsioni di trasformazione che si richiede di rivedere, anche in esito ad una riconsiderazione del territorio urbanizzato nel PS (B.1.3), nel rimarcare la conformità del perimetro individuato ai principi della LR 65/2014 si evidenzia a chiarimento quanto segue:

- per la previsione Ur.4.2: trattasi in parte di un'area insediata e trasformata ed in parte di lotti liberi interclusi tra gli insediamenti esistenti e la vivibilità (provinciale e comunale, già dotati di opere di urbanizzazione primaria. In questo quadro la previsione concorre alla riqualificazione degli insediamenti esistenti e all'incremento degli standard urbanistici.
- per la previsione Ur.4.4: si ribadisce quanto già descritto in precedenti punti, essa comprende diversi manufatti e strutture (anche degradate o in abbandono) che nell'attestare la qualificazione quali aree effettivamente insediate richiedono la necessità di poter intervenire con previsioni di recupero e riqualificazione del margine.
- per la previsione Uc.2.10: si ribadisce quanto già descritto in precedenti punti, segnalando che la stessa concorre alla riqualificazione del margine degli insediamenti di cui le aree costituiscono pertinenza.

**B.2** In relazione alla previsione Rn.1.3 occorre opportunamente chiarire che la stessa è stata rivista, sia in termini di dislocazione del perimetro che di dimensionamento, in rapporto alla complementare revisione della previsione Rn.1.2. La somma delle due previsioni va complessivamente ad attuare la previsione A2 e solo parzialmente la previsione A3 del PS. Nel complesso la somma (sia in termini di dislocazione territoriale che di dimensionamento) delle due previsioni Rn.1.2 e Rn.1.3 rientra nelle previsioni di PS richiamate (A2 e A3), lasciando ancora non attuata una quota parte della previsione A3 del PS. La differenza / difformità rispetto alla scheda di copianificazione è pertanto solo apparente (formale), in quanto pur prevedendo un diverso perimetro per le due previsioni, la somma delle stesse rimane coerente con la previsione del PS. In ogni caso è da rilevare che il PO assoggetta le suddette previsioni alla preliminare formazione di un Piano Attuativo, che (per la natura stessa dello strumento) consentirà un ulteriore controllo dei contenuti di conformità della previsione del PO alla disciplina del PS, nonché una verifica più puntuale e dettagliata circa la dislocazione delle singole previsioni, delle diverse aree (a partire dalle opere di urbanizzazione e gli spazi pubblici), nonché degli interventi e delle opere indicate nelle schede – norma del PO. Tali previsioni peraltro potranno anche essere oggetto di approfondimenti e valutazioni specifiche in riferimento agli effetti ambientali e paesaggistici attesi, secondo quanto a tal fine indicato nel RA di VAS dello stesso PO.

**B.3** In merito a quanto segnalato dal contributo si rimanda a quanto già argomentato in relazione al PS nel punto A.2.

**B.4** In merito a quanto segnalato con il contributo, si ritiene di aver perseguito le finalità indicate dalla LR 3/2017 mediante l'apposita disciplina del PO riferita al patrimonio edilizio esistente ricadente in territorio rurale (sia di impianto storico che di recente formazione) di cui al Titolo III capi I e III delle Norme tecniche di attuazione dello stesso PO. Tale disciplina reca infatti specifiche disposizioni normative volte a favorire ed incentivare il recupero, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del PEE ricadente nelle aree agricole di Crespina – Lorenzana.

**B.5** In merito alle considerazioni evidenziate nel contributo, preme rilevare che:

- la dimensione minima delle UI residenziali indicata per ogni singola "Zona" del PO all'art. 16 delle relative norme tecniche è considerata in relazione alle possibilità / capacità di recupero e riqualificazione del PEE. Non sussiste pertanto nessuna ragione o evidenza scientifica per la quale si possa ritenere che in caso di addizione volumetrica la dimensione idonea di un alloggio debba necessariamente essere superiore a mt. 70. Inoltre le addizioni volumetriche previste dal PO per le singole Zone sono comunque sempre inferiori alla corrispondente dimensione minima delle UI residenziali ammesse per le stesse Zone, tale dispositivo assicura che mediante la realizzazione di una addizione volumetrica non possa determinarsi - in automatico - la formazione di una nuova U.I.
- nel prendere atto della segnalazione circa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 99 della LR 65/2014 si propone di modificare l'art. 20 della Norme tecniche di attuazione del PO, eliminando al comma 5 lettera b) la possibilità di equiparazione delle categorie funzionali per i Tessuti storici (A) e, per uniformità di gestione

del PO, per i Nuclei rurali di impianto storico (Na).

- nel prendere atto della segnalazione, preme sottolineare che per le previsioni indicate all'appendice "B" il PO, trattandosi di previsioni di nuova edificazione, non ha inteso procedere ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014, individuando destinazioni d'uso "assimilabili", quanto definendo quelle "ammissibili". Tuttavia per una maggiore coerenza delle complessive previsioni del PO si propone di modificar l'Appendice "B" alle norme in modo da chiarire che la categoria funzionale commerciale al dettaglio per i Lotti a prevalente destinazione residenziale e mista, risulta un'alternativa progettuale che è compatibile con la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

**B.6** In riferimento a quanto evidenziato in ordine al rapporto tra dimensionamento del PS e dimensionamento del PO si rimanda alle considerazioni riportate al precedente punto A.3. In merito ai contenuti riferiti alle tabelle del dimensionamento del PO si rappresenta quanto segue:

- come disposto dall'art. 5 comma 4 del Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 e del Titolo V della LR 65/2014 è "*... la relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del PO di cui all'art. 95, comma 14 della LR 65/2014 ...*" che "*... contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale, nonché le ulteriori quantità attuate all'esterno del territorio urbanizzato, evidenziando il saldo residuo, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'art. 99, comma 1 della LR 65/2014, come specificate all'articolo 6, comma 1 ...*" e non il PO nella sua formazione (adozione / approvazione).

- le tabelle approvate con DCR n. 682/2017, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento citato e secondo quanto ulteriormente indicato dalla stessa DCR n. 682/2017, costituiscono "Linee guida" per la formazione dei PS e dei PO, costituendo quindi contenuti non obbligatori, ma di orientamento. Indipendentemente dalla forma della tabella da impiegare resta fermo necessariamente per il PO l'obbligo di esplicitare correttamente i contenuti richiesti dal Regolamento citato e di conferire nel sistema regionale appositamente predisposto per il monitoraggio gli stessi contenuti in forma esaustiva.

Nel rappresentare che le tabelle del dimensionamento contenute nella Relazione illustrativa e di conformità del PO riportano, correttamente, tutti i contenuti minimi necessari richiesti dallo stesso Regolamento regionale più volte citato, nello spirito di assicurare e perseguire la massima collaborazione istituzionale si propone di integrare la Relazione del PO con l'apposita tabella di sintesi del dimensionamento riportata quale allegato 2b alla DCR n. 682/2017.

**B.7** Nel condividere quanto evidenziato nel contributo, si precisa che il PO, per sua natura, non può disporre limiti alle possibilità di sua variazione, tranne quelli imposti dalla legislazione e pianificazione territoriale sovraordinata. Pertanto l'art. 55 delle Norme del PO non disciplina le modalità di formazione di apposite variante al PO, ma i criteri generali mediante i quali è ammessa dallo stesso la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante, oltre a quelle già esistenti. Sulla base delle indicazioni formulate nel contributo si propone tuttavia di modificare l'art. 55 comma 3 delle Norme del PO, introducendo (come suggerito) uno specifico criterio riferito alle condizioni di incompatibilità dettate dalla legislazione settoriale vigente in materia.

**B.7, B.8, B.9** Nel prendere atto delle indicazioni e dei suggerimenti di natura procedimentale indicati nel contributo, si ritiene di procedere secondo quanto indicato dai diversi riferimenti legislativo vigenti in materia.

### **Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale**

Nel prendere atto di quanto segnalato in ordine alle interazioni tra la previsione del PO individuata con la sigla PAC n. 1.1 e la strada regionale S.G.C. Fi-Pi-Li si evidenzia che la suddetta previsione costituisce il mero recepimento di uno strumento di pianificazione attuativa già definitivamente approvato, secondo quanto puntualmente disposto all'art. 60 delle Norme del PO. Il PO deve infatti necessariamente confermare e mantenere l'efficacia dei "*Piani attuativi*" (PA) comunque denominati e dei "*Progetti Unitari Convenzionati*" (PUC) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi. Pur tuttavia si ritiene utile modificare la scheda – norma relativa alla

previsione della rotatoria di intersezione tra la suddetta previsione e le rampe d raccordo con la S.G.C. Fi-Pi-Li, richiamando la necessità di procedere secondo quanto indicato dal contributo.

#### **Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, salvo segnalare eventuali finanziamenti erogati a favore del Comune di Crespina Lorenzana.

#### **Settore Logistica e Cave**

Il suddetto settore non rileva o evidenzia specifici contributi in merito al procedimento di che trattasi, riscontrando al contempo la coerenza del PS e del PO con la pianificazione settoriale di competenza (PRC).

#### **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore A e B**

Nel prendere atto delle richieste di integrazioni e degli altri contenuti afferenti alle “Indagini geologico tecniche” (QG), si rimanda alle relative determinazioni prodotte, in applicazione delle specifiche disposizioni di cui all’art. 104 della LR 65/2014 e al relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 5R/2020, il cui esito risulta in via conclusiva definito con il parere espresso dallo stesso Genio Civile.